

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Utilizzo dei crediti energetici dopo il 16.03.2023 - Il caso pratico**

Lo scarto degli F24 con crediti in compensazione del secondo semestre 2022 non integralmente utilizzati alla data del 16.03.2023 e non inseriti nella comunicazione dei crediti maturati da inviare sempre entro lo scorso 16.03.2023.

Entro lo scorso 16.03.2023 andavano comunicati i **crediti energetici non ancora del tutto utilizzati** a tale data relativi al: terzo trimestre 2022; ottobre e novembre 2022; dicembre 2022. Se i crediti fossero stati interamente utilizzati a tale data non si sarebbe dovuta inviare alcuna comunicazione; in caso contrario, la comunicazione andava inviata pena lo **scarto del modello F24** che utilizza il credito in questione e, quindi, l'impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17.03.2023, così come previsto dalle norme istitutive dei suddetti crediti, nonché ribadito dal punto 3.1 del provvedimento 16.02.2023, n. 44905: *"il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16.03.2023 comporta l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17.03.2023"*.

Pertanto, si ponga **l'esempio** di un soggetto (non energivoro/non gasivoro) che avesse avuto i seguenti crediti: 5.000 euro di credito energia elettrica, relativo al terzo trimestre 2022, utilizzato integralmente il 16.02.2023 (quindi da non comunicare). Codice tributo: 6970; 6.000 euro di credito gas, relativo al terzo trimestre, anch'esso utilizzato integralmente il 16.02.2023 (quindi da non comunicare). Codice tributo: 6971; 3.000 euro di credito energia elettrica di ottobre e novembre 2022 che, alla data del 16.03.2023 aveva utilizzato per 1.000 euro, ne residuavano quindi 2.000 (credito da comunicare: 3.000). Codice tributo: 6985; 4.000 euro di credito gas di ottobre e novembre 2022 che, alla data del 16.03.2023, aveva utilizzato per 500 euro, ne residuavano quindi 3.500 (credito da comunicare: 4.000). Codice tributo: 6986; 1.000 euro di credito energia elettrica di dicembre 2022 non utilizzato al 16.03.2023 (credito da comunicare: 1.000). Codice tributo: 6995; 1.500 euro di credito gas di dicembre 2022 non utilizzato al 16.03.2023 (credito da comunicare: 1.500). Codice tributo: 6996. Si ponga il caso che il contribuente abbia inviato la comunicazione **indicando soltanto i crediti energia elettrica e gas di dicembre** e abbia omissso, per errore, di indicare i crediti di ottobre e novembre.

Se dovesse presentare un F24 utilizzando in compensazione i **codici tributo 6985, 6986**, questo verrebbe **scartato** poiché, nell'esempio proposto, gli stessi a partire dallo scorso 17.03.2023 sono inutilizzabili in quanto non comunicati.

Se invece, sempre nell'esempio, il contribuente prova a utilizzare i **codici tributo 6995 e 6996**, il modello F24 verrebbe **accettato** in quanto tali crediti sono stati oggetto della comunicazione.